

Corte Militare di Appello, Sez. I, 21.2.2018, n. 21

Disobbedienza – Procedimento disciplinare di corpo – Procedura sanzione di rigore - Convocazione incolpato a riunione indetta  
Comandante corpo - ordine attinente servizio o disciplina – Disobbedienza - Insussistenza

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE MILITARE DI APPELLO**

*PRIMA SEZIONE*

Composta dai Signori:

1. Dott.	Antonio LEPORE	Presidente
2. Dott.	Gioacchino TORNATORE	Giudice
3. Dott.	Maria Michela T. MAZZILLI	Giudice
4. Col. G.d.F.	Giovanni FIUMARA	Giudice
5. Col. G.d.F.	Roberto PENNONI	Giudice

con l'intervento del Procuratore generale militare in persona del dott. Giorgio ROLANDO e con l'assistenza del cancelliere di udienza Ass. Amm.vo Gina POLANSCHI in seguito all'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza n. 24 emessa in data 22.06.2017 dal Tribunale militare di Napoli - II Sez., ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale nei confronti di:

(Omissis), nato il (Omissis) a (Omissis) residente a (Omissis) Via (Omissis) E.I. in servizio presso il 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento in Napoli; domicilio dichiarato presso la sede di servizio; *presente*, assistito dal difensore di ufficio Avv. Antonino del Foro di Napoli.

**IMPUTATO DEI REATI DI:**

Disobbedienza continuata aggravata (artt. 173, 47 nr. 2 c.p.m.p.) perché, (Omissis) E.I., in servizio presso il 10° Ce. Ri. Mant. di Napoli, con l'incarico di (Omissis) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in più riprese, ometteva di obbedire agli ordini, attinenti al servizio e alla disciplina, di presenziare alle due sedute della commissione disciplinare (la seconda fissata perché non si era presentato alla prima), convocate presso l'Ufficio del

Direttore del 10° Ce. Ri. Mant., in seguito all'avvio di procedimento disciplinare di corpo nei suoi confronti, secondo le seguenti modalità:

- i giorni 23 e 30.6.2015, omettendo di presenziare alle convocazioni fissate, nelle predette date, rispettivamente per le ore 14.00 e le ore 10.00, ancorché ritualmente portato a conoscenza delle predette convocazioni, nel primo caso, tramite protocollo informatico e nel secondo caso, tramite notifica a mani proprie;

- il giorno 23.6.2015, altresì, rifiutando espressamente di obbedire all'ordine, attinente al servizio e alla disciplina, di presenziare alla seduta della commissione disciplinare del 23.6.2015, impartitogli, anche verbalmente, dal Ten. Col. ROMANO Antonio, Presidente della Commissione che, su incarico del Direttore del 10° Co. Ri. Mant., Col. Giuseppe Maria DI MARE, si recava personalmente, una volta constatata l'assenza dello (Omissis), all'apertura della Commissione, verso le ore 14.20 circa, nell'ufficio dello (Omissis), reiterandogli l'ordine di presentarsi alla Commissione in atto.

Il tutto, pur essendo lo (Omissis) regolarmente presente in servizio in entrambe le date. Con l'aggravante del grado rivestito. In Napoli il 23 e il 30 giugno 2015

Disobbedienza continuata aggravata (artt. 173, 47 nr. 2 c.p.m.p.) perché, (Omissis) E. I., in servizio presso il 10° Ce. Ri. Mant. di Napoli, con l'incarico di (Omissis) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in più riprese, ometteva di obbedire agli ordini, attinenti al servizio e alla disciplina, di presenziare alle due sedute della commissione disciplinare (la seconda fissata perché non si era presentato alla prima), convocate presso l'Ufficio del Direttore del 10° Ce. Ri. Mant., in seguito all'avvio di procedimento disciplinare di corpo nei suoi confronti, secondo le seguenti modalità:

- i giorni 23 e 30.6.2015, omettendo di presenziare alle convocazioni fissate, nelle predette date, rispettivamente per le ore 14.00 e le ore 10.00, ancorché ritualmente portato a conoscenza delle predette convocazioni, nel primo caso, tramite protocollo informatico e nel secondo caso, tramite notifica a mani proprie;

- il giorno 23.6.2015, altresì, rifiutando espressamente di obbedire all'ordine, attinente al servizio e alla disciplina di presenziare alla seduta della commissione disciplinare del 23.6.2015, impartitogli, anche verbalmente, dal Ten. Col. ROMANO Antonio, Presidente della Commissione che, su incarico del Direttore del 10° Ce. Ri. Mant. Col. Giuseppe Maria DI MARE, si recava personalmente, una volta constatata l'assenza dello (Omissis) all'apertura della Commissione, verso le ore 14,20 circa, nell'ufficio dello (Omissis) reiterandogli l'ordine di presentarsi alla Commissione in atto.

Il tutto pur essendo lo (Omissis) regolarmente presente in servizio in entrambe le date. Con l'aggravante del grado rivestito.

In Napoli il 23 e il 30 giugno 2015.

#### SVOLOGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale Militare di Napoli con sentenza in data 22 giugno 2017 assolveva (Omissis) meglio generalizzato in epigrafe, dal reato di Disobbedienza continuata aggravata di cui alla rubrica.

Rilevava infatti il Tribunale che le due lettere inviate nelle date del 19 e del 24 giugno 2015 all'imputato dal Col. Di Mare Giuseppe Maria, quale direttore del 10° CERIMANT, nonché le successive espressioni a lui rivolte dal T. Col. Romano Antonio, questi nella sua qualità presidente della commissione disciplinare, non integrino ordini volti ad esprimere inequivoche manifestazioni di volontà.

Rilevava in particolare il Collegio che con le dette missive si comunicava, testualmente, che "la Commissione è riconvocata il giorno 30/06/2015 alle ore 10.00. Per quanto precede la S.V. è pregata di presentarsi presso il mio ufficio nella data sopra indicata per la definizione del procedimento disciplinare".

Osservava inoltre il primo giudice che il teste Romano aveva affermato di aver personalmente ricordato all'imputato la data di svolgimento del processo disciplinare a suo carico, avvertendolo che se non si fosse presentato "poteva andare incontro ad eventuali problemi". A sua volta il teste T. Col. Mollica Gianfranco aveva testualmente sostenuto che "no, l'ordine non gli è stato impartito, gli è stato solo ricordato di recarsi presso l'ufficio del comandante"; aggiungendo che allo (Omissis) erano state rappresentate eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio, ove avesse persistito nel suo atteggiamento.

Ricordava poi il Tribunale che, ai sensi dell'art. 1398 Codice Ordinamento Militare, il Col. Di Mare aveva contestato gli addebiti, così permettendogli con memorie scritte le sue giustificazioni.

Conclusivamente la sentenza riteneva non provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo (Omissis) avesse ricevuto in maniera formale gli ordini richiamati nell'imputazione, così mandandolo assolto dai reati di Disobbedienza in contestazione.

2. Avverso la predetta sentenza propone appello il Procuratore Militare di Napoli per i seguenti motivi:

- non è dubbio che l'imputato dovesse comparire dinanzi alla Commissione di disciplina, come da plurime note a lui inviate dal Col. Di Mare sotto le date del 13.5.2015, 21.5.2015, 19.6.2015 e 24.6.2015.

- in tale generale contesto devono allora essere considerate le due note di convocazione emesse dal Di Mare nei confronti dello (Omissis) note che, ad avviso dell'appellante, integrano ordini militarmente vincolanti al di là del loro letterale tenore, anche considerando che l'imputato era pienamente a conoscenza del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti.

- erronea è l'equiparazione, proposta dalla gravata sentenza mediante il richiamo all'art. 1398 Codice Ordinamento Militare, tra procedimento disciplinare e procedimento penale militare ante riforma. Si tratta infatti di due istituti del tutto differenti e che rispondono a regole e finalità diverse.

- in ogni caso il testo dell'art. 1398 andava integrato con quanto previsto dal successivo art. 1399 che ipotizza la possibilità di procedere all'inflizione della consegna di rigore.

- la presunta equivocità delle disposizioni impartite dal Di Mare non può essere desunta dalla dizione "la S.V. è pregata", contenuta all'interno delle già ricordate missive. E ciò perché, sostiene l'appellante, ogni disposizione legittima, purché attinente al servizio e alla disciplina militare, configura un ordine. Va inoltre considerato il contesto formale in cui si stava svolgendo il procedimento disciplinare, tanto da non lasciare dubbi sul fatto che lo (Omissis) avesse inteso la natura dell'ordine, come tale per lui vincolante.

- ordine che inoltre risulta essere stato ribadito all'imputato dal T. Col. Romano, anche alla presenza del Magg. Mollica.

- il PM evidenzia infine che la partecipazione dell'incolpato al procedimento disciplinare costituisce un obbligo, e non una mera facoltà; tanto che egli deve motivare in caso di assenza un legittimo impedimento, la cui valutazione è sottoposta al giudizio della stessa Commissione disciplinare.

All'esito dell'odierna udienza PM e Difesa hanno concordemente concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte di dover immediatamente rilevare che il PG di udienza è prevenuto, nel rassegnare le sue richieste finali a conclusioni del tutto difformi rispetto a quelle espresse nell'atto di appello proposto dal Procuratore militare di Napoli.

Il rappresentante della Pubblica Accusa ha infatti sostenuto che il militare al quale sia stata contestata una infrazione disciplinare non ha l'obbligo di presentarsi dinanzi alla Commissione nominata al preciso scopo di valutarne la responsabilità. Onde pervenire a tale valutazione il PG ha corredato il suo intervento con il richiamo, oltre che alla vigente normativa generale, anche alla specifica guida tecnica sulle procedure

disciplinari emanata nell'anno 2016 dalla Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa.

Orbene plurimi sono i punti di tale documento da cui desumere la correttezza di tale valutazione.

In primo luogo, là dove si prevedono i compiti del militare chiamato a svolgere l'attività di difensore, esplicitamente si afferma che egli è ammesso ad intervenire alle sedute della Commissione di disciplina "anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, né fa constatare di essere legittimamente impedito".

Ed ancora lo stesso documento, nel richiamare la previsione contenuta nell'art. 1370 comma quinto codice ordinamento militare, in tema di dimostrazione da parte dell'inquisito della legittimità del suo impedimento, afferma che in difetto di tale dimostrazione si procede in sua assenza, senza che il procedimento risulti viziato sotto alcun profilo. Al riguardo la detta Direzione Generale richiama espressamente, tra le tante, la sentenza n. 8289/2010 del Consiglio di Stato Sez. IV.

Se di tali principi deve darsi applicazione al caso di specie, si coglie agevolmente che non si tratta, come al contrario sostenuto dal PM appellante, di tentare attraverso il richiamo alla previsione contenuta nel successivo art. 1398 una difficile quanto errata equiparazione tra il procedimento disciplinare, da un lato, ed il procedimento penale militare ante riforma, da altro lato.

Si tratta invece di considerare che il Comandante di Corpo dell'incolpato, come in effetti è avvenuto nell'occasione riguardante l'odierno imputato, deve per infrazioni che in particolare prevedono la possibile irrogazione della consegna di rigore, fissare data ora e luogo nel quale si svolgerà la seduta della Commissione di disciplina, rendendone edotti tra gli altri l'incolpato ed il suo difensore; e ciò all'evidente, quanto garantistica, finalità di consentire ad entrambi la loro partecipazione.

Partecipazione che, rimessa come detto alla libera scelta dell'interessato, non può come tale essere oggetto di un ordine militarmente vincolante.

Ed infatti correttamente la gravata sentenza sottolineava le espressioni letterali contenute nelle missive del 19 e del 24 giugno 2015, mediante le quali il Col. Di Mare "invitava" l'odierno imputato a partecipare ai lavori della Commissione disciplinare in tal modo evidenziando che tali formulazioni non erano compatibili con la natura cogente dell'ordine superiormente impartito.

Tanto è vero che il T. Col. Mollica ha dinanzi al Tribunale affermato che allo (Omissis) non era stato da parte del T. Col. Romano impartito alcun ordine di recarsi presso l'ufficio del comandante.

D'altra parte ritiene la Corte che non si ha modo di vedere in qual modo una disposizione, essenzialmente volta a garantire nel procedimento disciplinare il diritto di difesa dell'incolpato, possa poi nei suoi stessi riguardi trasformarsi in una situazione di doverosità, a tal punto cogente tanto da essere eventualmente sanzionata a titolo di Disobbedienza, secondo quanto previsto dall'art. 173 codice penale militare di pace. Ritiene quindi il Collegio che sarebbe fuorviante sottolineare l'eventuale equivocità delle espressioni letterali utilizzate nello specifico dal Col. Di Mare; così come sarebbe ininfluente valutare in qual modo l'imputato abbia potuto interpretare la volontà in quei modi espressa dal superiore.

Ciò che davvero conta al fine del decidere è che la presenza dello (Omissis) dinanzi alla Commissione di disciplina non poteva costituire per lui né un obbligo, né possibile oggetto di una disposizione attinente al servizio o alla disciplina.

La libera scelta dell'inquisito di presentarsi o meno dinanzi alla Commissione rientra infatti nella opzione, liberamente affidata all'interessato, nella strategia difensiva da lui stesso ritenuta più opportuna.

Pertanto la gravata sentenza del Tribunale militare di Napoli deve essere confermata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 597, 598, 605 c.p.p.; 261 c.p.m.p.;

CONFERMA

L'impugnata sentenza.

Deposito della sentenza entro il 21 marzo 2018.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018.

Il Presidente estensore

Antonio LEPORE

\*\*\*\*\*

**IL MILITARE INQUISITO NON PUÒ ESSERE COMANDATO A PARTECIPARE ALLA RIUNIONE INDETTA DAL COMANDANTE DI CORPO EX ART. 1399 C.O.M.**

1. La vicenda che ha interessato la giurisdizione penale militare riguarda la ritenuta disobbedienza di cui è stato accusato un militare che, sottoposto a procedimento disciplinare di corpo per la inflizione della consegna di rigore, non si è presentato alla riunione fissata dal Comandante di corpo ex art. 1399 c.o.m..

Tale ultima disposizione prevede che il Comandante di corpo, dopo aver provveduto alla nomina di una Commissione di disciplina, convochi l'incolpato, il difensore e la Commissione per lo svolgimento del relativo procedimento.

Secondo la Procura Militare presso il Tribunale Militare di Napoli, la mancata ottemperanza, da parte del militare assoggettato a procedimento disciplinare, alla convocazione effettuata dal Comandante di corpo, darebbe luogo al reato di disobbedienza previsto e punito dall'art. 173 c.p.m.p..

2. In primo grado il Tribunale Militare di Napoli ha mandato assolto l'imputato rilevando che dall'istruttoria non sarebbe emerso il carattere vincolante della disposizione inerente la convocazione dell'interessato. Disposizione in quel caso esternata sotto forma di invito.

3. La Corte Militare di Appello, investita della questione dall'impugnazione proposta dal Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, pur confermando la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, non ha ritenuto rilevante la modalità della convocazione e la eventuale inequivoca volontà espressa dal Comandante.

La Corte ha, invece, centrato il cuore del problema: se, cioè, la convocazione sia un onere dell'Amministrazione al fine di attualizzare il diritto di difesa del militare inquisito e, come tale, estraneo all'alveo degli ordini militari, o se, invece, possa costituire oggetto di un vero e proprio ordine militare.

Con una sentenza lucida e tecnicamente del tutto condivisibile la Corte ha correttamente ritenuto che la convocazione sia un onere dell'Amministrazione finalizzato a consentire all'interessato la personale partecipazione e l'assistenza di un suo difensore, senza che tale convocazione possa comportare un obbligo per l'inquisito, né costituire oggetto di un ordine militare.

Ai fini della decisione la Corte ha rilevato come la stessa Amministrazione, nella circolare denominata "Guida Tecnica Procedure Disciplinari"<sup>1</sup>, preveda che in assenza del giudicando, se questi non risulta assente per legittimo impedimento, possa procedersi in sua assenza senza che ciò comporti alcun vizio di illegittimità.

4. In proposito la menzionata circolare fa riferimento, tra le altre, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8289 del 2010. Tale sentenza, in realtà riguardava l'appello dell'Amministrazione delle Finanze avverso la sentenza n. 502/2004 emessa dal Tribunale Amministrativo di Napoli che aveva accolto il ricorso di un Ispettore Generale del Laboratorio chimico compartimentale delle Dogane di Napoli, per violazione dell'art. 24 del CCNL del comparto Ministeri.

Orbene, trattandosi di sentenza relativa a personale civile del Ministero delle Finanze e non a personale militare, il riferimento alla specifica sentenza nella citata Guida tecnica appare alquanto equivoco. Non è infatti il CCNL del comparto Ministeri a regolare il procedimento disciplinare militare che ha, invece, regole proprie.

---

<sup>1</sup> Trattasi della pubblicazione edita dal Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare, 5<sup>a</sup> Edizione, 2016, sul punto vds. pag. 26;

Tuttavia la correttezza sostanziale della decisione in commento deriva anche da una pluralità di osservazioni che riguardano da una parte l'ordine militare, dall'altra il procedimento disciplinare militare.

5. Sotto il profilo dell'ordine militare, va rilevato che la Corte lo ha ritenuto del tutto inesistente nel caso di specie, affermando espressamente che la presenza dell'inquisito dinanzi alla Commissione di disciplina non poteva costituire oggetto di una disposizione attinente al servizio o alla disciplina.

In altre parole, l'assenza di attinenza al servizio e/o alla disciplina della disposizione eventualmente impartita esclude che essa possa essere annoverata nell'ambito degli ordini e, come tale, poter vantare la protezione penalistica di cui all'art. 173 c.p.m.p..

L'affermazione è perfettamente coerente e simmetrica alla stessa definizione di ordine riscontrabile nell'art. 1349 c.o.m.. In tale disposizione si afferma che *“Gli ordini devono, in conformità alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto”*. Tale formulazione, mutuata dall'art. 4 della legge 382/1978, era già stata letta, più che come una disposizione riguardante il dovere di chi emana gli ordini, quale norma assertiva di vere e proprie condizioni vigenti le quali può ritenersi sussistente l'ordine<sup>2</sup>. Condizioni che la legge pone nella conformità di quanto richiesto alle norme in vigore, nella attinenza del richiesto alla disciplina o alle modalità di esplicazione del servizio e, infine, nella non travalicazione di quanto richiesto ai compiti di istituto.

Nel caso esaminato dalla Corte, tali condizioni non sono state riscontrate. Apertamente è stata esclusa l'attinenza al servizio e alla disciplina della presenza dell'inquisito alla riunione della commissione. Infatti, la presenza o assenza dell'inquisito non rileva in alcun modo né nei confronti del servizio, né nei confronti della disciplina militare, rimanendo un fatto del tutto estraneo ad entrambi. Né si può sostenere l'attinenza alla disciplina per essere, la riunione in cui si vuole la partecipazione del militare, una previsione specifica della procedura disciplinare. Così, infatti, si confonderebbe ciò che è disposto ad esclusiva tutela del militare, con ciò che attiene alla disciplina, cioè con ciò che riguarda espressamente e direttamente la disciplina. Ben diverso sarebbe stato se l'assenza avesse comportato l'obbligo di differimento della riunione. Non va cioè confuso ciò che riguarda la disciplina, con ciò che, invece, riguarda il diritto del militare nell'ambito dell'esercizio della disciplina.

---

<sup>2</sup> Sia permesso rinviare a E. Boursier Niutta -A. Esposito: “Elementi di diritto disciplinare militare”, Laurus, 2013, pag.74 ss.;



6. Con riferimento, poi, al procedimento disciplinare, appare opportuno ricordare che il sistema disciplinare militare è unico<sup>3</sup>, ancorché lo stesso si dipani su un “doppio livello disciplinare”<sup>4</sup>, comprendente sia la disciplina di corpo che quella di stato. Entrambe le procedure contemplano proprie sanzioni, con regole del tutto diverse sia per quanto riguarda le Autorità competenti, sia per quanto riguarda le specifiche procedure, sia, infine, per quanto riguarda i possibili rimedi, ma, ciononostante, esse costituiscono un unico sistema. Ne costituisce prova la possibilità, per il procedimento di stato, di concludersi senza alcuna sanzione di stato, ma con la trasmissione degli atti al Comandante di corpo per l’inflizione di una eventuale sanzione di corpo, come risulta dalla stessa “Guida”<sup>5</sup>.

A questo punto occorre ricordare che prima della legge 382/1978, il procedimento di stato si poteva concludere con la inflizione diretta, da parte dell’Autorità competente a disporre l’inchiesta formale, di una eventuale sanzione di corpo ove avesse ritenuto il militare responsabile di una mancanza disciplinare, ma non talmente grave da meritare una sanzione di stato<sup>6</sup>.

Successivamente, la legge di principio sulla disciplina militare<sup>7</sup> ha individuato specificamente le Autorità cui assegnare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina militare di corpo nel Comandante di corpo (per tutte le sanzioni del personale da lui dipendente) e nel Comandante di reparto (per le sole sanzioni meno gravi della Consegnà di rigore). Tale innovazione legislativa ha determinato la necessità di prevedere che, nel caso di responsabilità non tanto gravi da dover essere punite con sanzione di stato, gli atti fossero trasmessi al Comandante di corpo per l’eventuale sanzione di corpo.

6.1. Posto, dunque, che quello disciplinare militare è un sistema unico, ancorché su duplice binario, va rilevato che gli artt. 1387 e 1388 c.o.m., prevedono espressamente che il militare

---

<sup>3</sup> Cfr. E. Boursier Niutta in “Processo penale e azione disciplinare” su “Vecchi e nuovi problemi di Diritto Militare” coordinato da S.E. il Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione pro tempore Dott. Antonino Intellisano, edito dalla Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione nel 2015, pagg. 227 e ss.;

<sup>4</sup> Così, F. Bassetta nella sua relazione al Convegno di Studi del Gruppo Italiano della *Société Internationale de Droit Militaire et droit de la Guerre*, del 21.4.2004, tenuto presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, sul tema “La regolamentazione disciplinare nella prospettiva del modello professionale delle Forze Armate” pubblicata su *Rassegna Arma Carabinieri*, supplemento n. 3, del 2004;

<sup>5</sup> cfr. Capitolo III “La disciplina di stato”, Sezione III “Il procedimento disciplinare di stato”, Paragrafo 2 “decisioni dell’Autorità che ha disposto l’inchiesta formale”, pag. 102, prima alinea;

<sup>6</sup> Sul punto si vedano le “*Norme esplicative e disposizioni provvisorie per l’adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna, e per i giudizi disciplinari a carico dei Sottufficiali, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica*” del 1955, emanate dal Ministro della Difesa dell’epoca (on. Taviani), inserite con il n. 457 del 15 settembre 1955 nella Dispensa 41<sup>^</sup> del 15 ottobre 1955 del *Giornale Militare Ufficiale*. In esse, al paragrafo 7 (Proposte e decisioni finali) della Sezione I (Inchiesta formale) del Capo IV (Procedimento disciplinare) del Titolo I (Sottufficiali in servizio permanente), era previsto che l’Autorità che ha disposto l’inchiesta formale, qualora ritenga, in base alle risultanze di essa, che il sottufficiale fosse responsabile di una mancanza punibile con sanzione di corpo, “*infligge la punizione e chiude l’inchiesta, dandone se trattasi di autorità diversa dal Ministro, notizia al Ministro*”.

<sup>7</sup> Legge 11 luglio 1978, n. 382;

inquisito può essere assente nel procedimento avanti a Commissione di disciplina relativa al procedimento di stato, venendo in tal caso rappresentato dal suo difensore. Tale previsione, se disposta con riferimento al più grave procedimento di stato, non si vede per quale motivo non debba essere riferibile anche al meno grave procedimento di corpo.

Ciò, vieppiù, considerato che lo stesso art. 1370, co. 3, c.o.m. prevede espressamente che il difensore è ammesso ad intervenire alle sedute della commissione di disciplina *“anche se l’incolpato non si presenta alla seduta, né fa constatare di essere legittimamente impedito”*.

Disposizione questa che, essendo contenuta nel capo IV (Procedimento disciplinare), Sez. I (Disposizioni generali), deve ritenersi dettata, in via generale, per entrambi i procedimenti disciplinari regolati nelle successive Sez. II (Procedimento di stato) e Sez. III (Procedimento di corpo).

Del tutto coerente e puntuale è, pertanto, l’osservazione della Corte secondo cui la partecipazione dell’inquisito alla riunione della commissione costituisce un suo diritto individuale, espressione del diritto di difesa, sul cui esercizio non è possibile fondare alcun ordine militare.

Avv. Eduardo Boursier Niutta